


Proc. n. 746\2012 R.G.



TRIBUNALE DI MELFI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, sul ricorso ,
depositato in data 16.11.2012 per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ex
art. 700 c.p.c. formulato *ante causam* da:



- RICORRENTI

nei confronti di:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.

Corte di Appello di Potenza in persona del Presidente p.t.;

Procura Generale della Repubblica Presso la Corte di Appello di Potenza in
persona del Procuratore Generale;

- RESISTENTI -

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

ha emesso il seguente decreto:

1. Premesso che :

i ricorrenti, dipendenti in servizio, con diversa qualifica, presso gli uffici giudiziari di Melfi, in data 16.11.2012 proponevano ricorso in via d'urgenza impugnando i seguenti atti:

- accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero della Giustizia il 9.10.2012;
- interpello distrettuale del 19.10.2012 - decreto n.76/2012 finalizzato alla redistribuzione del personale "perdente posto" ed alla copertura dei posti vacanti nel distretto della Corte di Appello di Potenza, in attuazione della riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui alla L. 14.9.2011, n. 148 , diramato dal Presidente della Corte di Appello di Potenza e dal Procuratore Generale della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza con nota prot. 5704 del 19.10.2012;
- circolare del Ministero della Giustizia n. 5116 del 15.10.2012;

questo giudice ritiene, in via del tutto preliminare che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del giudice adito, vertendo la controversia in materia di procedura di mobilità interna, riservata a pubblici dipendenti, ovvero di atti di gestione della risorsa lavoro, di carattere privatistico, non involgente posizioni di interesse legittimo in capo ai destinatari e non costituenti atti di esercizio di pubblici poteri;

2. Ritenuto, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris della azionata pretesa e con riferimento agli atti in concreto impugnati, che :

i provvedimenti impugnati sono il portato della riforma che, nella logica della razionalizzazione della spesa pubblica, ha portato alla soppressione di alcuni uffici giudiziari e, tra questi, del Tribunale di Melfi;

la L.14.9.2011 n. 148 , di conversione, con modificazioni, del D.L. 138/2011 ed in particolare l'art. 1, comma 2, ha delegato il Governo alla ridefinizione della

mappa giudiziaria del territorio nazionale, nell'ottica, dichiarata, della "riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari... al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza..." individuando tra l'altro, quale criterio guida, la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado;

la delega ha trovato concreta attuazione con il D.Lgs. 155/2012 e con il D.Lgs. 156/2012, rispettivamente in tema di riassetto degli uffici dei Tribunali e delle Procure presso i Tribunali e degli uffici del Giudice di Pace;

i menzionati decreti legislativi hanno previsto, in materia di riallocazione delle risorse umane degli uffici oggetto di soppressione, alcune chiare linee guida;

in particolare, per quanto concerne il Tribunale e le Procure, il D.lgs.155/2012 ha prescritto che " il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari ... soppressi entra di diritto a far parte dell'organico del tribunali e delle procure della repubblica presso il tribunale presso cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze..." (art. 6 comma 6 D.Lgs 155/2012)

per il personale in servizio presso gli uffici del giudice di pace che " con decreto del Ministro della Giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi.... viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o procura limitrofa e nella restante parte all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze ..." (art. 4, comma 2 D.Lgs 156/2012)

in data 9.10.2012 è stato sottoscritto un accordo tra l'Amministrazione Giudiziaria e le OO.SS. per la disciplina delle procedure di mobilità conseguenti alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui alla L. 148/2011; (art. 1 dell'accordo)

l'accordo, oltre a prevedere il completamento delle procedure entro il 30.11.2012, ha previsto che il personale " può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima sede" e che, in caso di disponibilità manifestate in soprannumero

rispetto ai posti da ricoprire “ gli uffici di vertice distrettuale procedono ad individuare i dipendenti da trasferire... sulla base di una graduatoria per ciascun ufficio pubblicata secondo i criteri...”, specificati dal summenzionato accordo;

l'accordo nulla ha previsto in merito alla facoltà dei dipendenti di essere trasferiti presso la sede accorpante, anche in sovrannumero, essendo la formulazione dello stesso in contrasto con la suddetta facoltà, riconosciuta, invece, dai decreti attuativi della delega;

l'accordo, tra l'altro, reca una griglia di punteggi, i quali parrebbero non ascrivere alcuna rilevanza all'eventuale anzianità che il dipendente abbia maturato in Amministrazioni diverse da quella della Giustizia;

sulla scorta del citato accordo sindacale e della circolare del Ministero della Giustizia del 15.10.2012, n.5116, è stato diramato interpello del Presidente della Corte di Appello di Potenza e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Potenza per posti definiti a livello centrale i quali appaiono, secondo le allegazioni attoree, incompleti;

l'assunto attoreo, malgrado non venga specificato il numero di posti disponibili ma omessi nell'ambito della struttura accorpante, appare fondato, in considerazione della circostanza che nell'elenco dei posti vacanti non sono ricompresi quelli disponibili presso le sedi oggetto di soppressione ;

anche nella procedura per interpello non vi è menzione della possibilità di assorbimento in sovrannumero dei dipendenti presso le sedi accorpanti;

in sostanza, si è in presenza di una sorta di mobilità forzata di dipendenti pubblici disposta sulla scorta della indicazione incompleta dei posti vacanti e di atti che paiono in contrasto con i criteri del decreti legislativi 155 e 156/2012:

2. Ritenuto, quanto al periculum in mora, che:

nell'interpello é espressamente dichiarato che le graduatorie redatte a seguito della presentazione delle domande saranno inviate alla Direzione Generale del Ministero entro il 10.11.2012;

il pericolo è particolarmente stringente, in considerazione dei tempi ristrettissimi di conclusione delle procedure di interpello e del rischio concreto (stanti le previsioni di cui all'accordo – nel quale non vi è traccia della possibilità di assorbimento in sovrannumero presso la sede accorpante) che il personale possa essere concretamente pregiudicato nelle possibilità di scelta della sede, con le ovvie, irreparabili ed intuibili conseguenze in tema di pregiudizio alla vita personale e familiare;

in conclusione, il tenore dell'accordo consente di desumere che per i dipendenti in sovrannumero - sulla scorta di un elenco di posti presumibilmente incompleto – vi sia il rischio concreto ed imminente di una mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ;

3. Letto l'art. 669 sexties comma 2, c.p.c. e ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della cautela, inaudita altera parte;
4. Letto l'art. 151 c.p.c.;
5. Tenuto conto del carico di ruolo:

PQM

sospende l'efficacia degli atti impugnati;

fissa udienza di comparizione delle parti il 1° febbraio 2013, ore 12,30;

assegna ai ricorrenti termine di giorni otto per la notifica del ricorso, in uno con presente decreto, alle parti resistenti, autorizzando la notifica anche a mezzo fax;

Si comunichi.

Melfi 23.11.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fernando Polino
F. Polino

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

R. Verrastro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23/11/2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fernando Polino
F. Polino